

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 109 DEL 15.07.2010

OGGETTO: Disciplina per l'applicazione delle graduatorie ex art. 16 Legge 56/1987.
Avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione.

L'anno duemiladieci addì 15 del mese di LUGLIO
nella Sede istituzionale della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. Per la trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

- | | | | |
|----|-----------|------------|-------------------|
| 1. | VENTOLA | FRANCESCO | - Presidente |
| 2. | GIORGINO | NICOLA | - Vice Presidente |
| 3. | DI MARZIO | GIUSEPPE | - Assessore |
| 4. | CEFOLA | GENNARO | - “ |
| 5. | CAMERO | POMPEO | - “ |
| 6. | CAMPANA | DOMENICO | - “ |
| 7. | SPINA | ANTONIA | - “ |
| 8. | LOMBARDI | CARMELINDA | - “ |
| 9. | DAMIANI | DARIO | - “ |

Presente	Assente
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Assume la Presidenza il Presidente Ventola

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa. Maria DE FILIPPO

Previa istruttoria del Settore Politiche Attive del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione, conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Dirigente del medesimo settore, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

L'art. 16 della Legge n. 56/87 in combinato disposto con l'art. 35 del D.LGS 165/2001 prevede che nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici non economici (ivi compresi gli enti locali e le unità sanitarie locali) le assunzioni di personale da inquadrare nei livelli economico-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo debbano avvenire sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti

nelle liste di disoccupazione, a condizione che essi siano in possesso della professionalità eventualmente richiesta e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

Sono tenute ad applicare la procedura prevista dall'art. 16 della legge 56/1987: le Amministrazioni statali, compresi Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; le Aziende ed Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo; le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni universitarie; gli Istituti Autonomi case popolari; le CCIAA e loro consorzi; gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali, locali; le amministrazione, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Le pubbliche amministrazioni effettuano le assunzioni di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, mediante selezione dei soggetti iscritti nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 442/2000, che abbiano la professionalità richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

A tal fine le pubbliche amministrazioni interessate possono procedere autonomamente attraverso l'emanazione di avvisi pubblici di offerta di lavoro opportunamente pubblicizzati e la redazione di graduatorie, nel rispetto delle modalità di attribuzione dei punteggi di priorità, e degli altri criteri e procedure, stabiliti dagli indirizzi operativi emanati dalla Regione Puglia.

Ove non procedano autonomamente le pubbliche amministrazioni possono rivolgere specifica richiesta di avviamento a selezione al Centro per l'Impiego competente per il territorio ove si trova la sede di lavoro relativa alle previste assunzioni. I Centri per l'Impiego competenti provvedono all'emanazione di avvisi pubblici in analogia a quanto previsto per le pubbliche amministrazioni interessate all'avviamento a selezione.

Le modalità di applicazione della procedura sono state stabilite in maniera conforme dalle Province della Regione Puglia; la Provincia di Bari con sua deliberazione n°234 del 28.12.2004 ha stabilito la disciplina della graduatoria ex art. 16 legge 56/1987 e per l'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che i Centri Territoriali per l'Impiego pubblichino una graduatoria unica annuale per la copertura delle richieste tutte delle Pubbliche Amministrazioni. Tale disciplina è stata ripresa in via d'urgenza dalla Provincia Barletta-Andria-Trani con deliberazione n°70 del 25.05.2010, che ora si rende necessario integrare e perfezionare.

La Provincia Barletta-Andria-Trani intende quindi darsi la sua disciplina, così dettagliata:

1. Ogni Centro Territoriale per l'Impiego entro il 1 ottobre di ogni anno dovrà predisporre un avviso pubblico di avviamento a selezione presso le Pubbliche amministrazioni, contenente le informazioni relative ai posti di lavoro ed ai profili professionali ricopribili, la data di scadenza per la presentazione delle istanze e la data fissata per l'approvazione della graduatoria.
2. Ogni Centro Territoriale per l'Impiego dovrà pubblicazione l'avviso pubblico per un periodo minimo di 30 giorni; l'avviso dovrà essere adeguatamente pubblicizzato, anche con inserimento sul sito web ufficiale della Provincia Barletta-Andria-Trani.
3. Ogni Centro Territoriale per l'Impiego dovrà accettare ed istruire le richieste di avviamento a selezione nel termine, presentate dagli interessati su specifico modulo e correlate da dichiarazione reddituale su modello ISEE in corso di validità.
4. I Responsabili dei Centri Territoriali per l'Impiego dovranno verificare, nei giorni successivi al termine di presentazione delle domande e precedentemente all'atto di approvazione delle graduatorie, i requisiti e gli elementi che determinano il punteggio nella relativa graduatoria, se autocertificati e non documentati dagli interessati che risultano avviabili a selezione, in particolare con verifica nella banca dati INPS di eventuale ISEE valido e più recente e alle Istituzioni Scolastiche dei titoli di studio dichiarati.
5. I Responsabili dei Centri Territoriali per l'Impiego dovranno formare la relativa graduatoria.

6. Ogni Responsabile di Centro Territoriale per l'Impiego dovrà approvare la graduatoria istruita e verificata, che sarà quindi validata da parte del Dirigente di Settore con apposita determinazione.
 7. La graduatoria sarà pubblicata a cura dei Responsabili dei Centri per l'Impiego presso le sedi, le sedi decentrate ed all'Albo Pretorio provinciale nonché sul sito web della Provincia dell'atto di approvazione per un periodo di 10 giorni. La stessa sarà inviata per la pubblicazione sui siti web ai comuni del distretto del Centro per l'Impiego.
 8. Gli interessati potranno presentare eventuali richieste di riesame al Responsabile dell'Ufficio del Centro Territoriale per l'Impiego competente entro 10 giorni dalla data di pubblicazione (vale la data di "arrivo" al Centro Territoriale per l'Impiego entro tale periodo).
 9. I Responsabili dei Centri per l'Impiego dovranno valutare entro l'ulteriore periodo massimo di 5 giorni dalla data di presentazione le eventuali richieste di riesame e dovranno riformulare e pubblicare nuova graduatoria.
 10. Gli interessati potranno presentare eventuali richieste di riesame in seconda istanza al Dirigente di Settore, per il tramite del Centro Territoriale per l'Impiego competente entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della nuova graduatoria (vale la data di "arrivo" al Centro Territoriale per l'Impiego entro tale periodo). Il dirigente provvederà con sua determinazione entro 5 giorni. Il provvedimento sarà reso pubblico nelle medesime forme degli altri atti.
 11. Ogni pubblica amministrazione che intende assumere personale inquadrato in profili professionali per i quali è richiesto quale requisito di istruzione il solo obbligo scolastico presenterà la richiesta all'Ufficio del Centro per l'Impiego nella cui area territoriale verrà effettuata l'assunzione. Tale richiesta deve contenere le indicazioni per l'individuazione dei profili professionali da assumere. Nel caso in cui l'Ente sia tenuto all'applicazione delle riserve previste dalle specifiche disposizioni (lavoratori in mobilità, ex militari, ex LSU) per l'assunzione a tempo indeterminato, deve essere specificata nella richiesta, al fine dell'applicazione degli specifici criteri da parte del Centro Territoriale per l'Impiego.
- Il Responsabile del Centro per l'Impiego dovrà comunicare i nominativi da avviare alla Pubblica Amministrazione in numero triplo rispetto ai posti richiesti o l'intera graduatoria in caso di richiesta di utilizzo per ulteriori assunzioni, decorsi 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta; ad ogni modo le graduatorie dovranno essere trasmesse agli enti pubblici operanti sul territorio entro 10 giorni dalla loro definitiva approvazione ovvero decorsi tutti i termini di richieste di riesame.
13. Gli enti pubblici interessati convocheranno i nominativi individuati per la selezione per l'effettuazione di eventuale prova di idoneità.
 14. L'Ente dovrà comunicare al Centro Territoriale per l'Impiego l'esito della eventuale prova di idoneità e l'eventuale rinuncia dei nominativi, corredata dalle motivazioni eventualmente presentate dagli interessati, entro i 15 giorni successivi, nonché le comunicazioni di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro secondo modalità e termini vigenti ed esclusivamente per la prima richiesta di avviamento a selezione.
 15. Alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso le pubbliche amministrazioni possono concorrere i lavoratori che si trovino in "sospensione dello stato di disoccupazione", ovvero che risultino occupati con rapporto di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata non superiore a 8 mesi commerciali ovvero 4 mesi per i giovani (soggetti di età compresa fra 18 e 25 anni compiuti o 29 anni compiuti se laureati).
 16. Possono partecipare alle richieste di avviamento a selezione tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio del Centro per l'Impiego, in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e degli eventuali requisiti specifici indicati nella richiesta dell'Ente:
 - cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - cittadinanza extracomunitaria e possesso di carta di soggiorno (principio di parità di trattamento e piena eguaglianza dei diritti dei lavoratori stranieri rispetto ai lavoratori italiani - art. 2 D. Lgs. 286/98);
 - età non inferiore ai 18 anni;
 - conseguimento del titolo attestante l'obbligo scolastico: licenza media o licenza elementare se conseguita entro il 1962 (A.S. 1961/1962);



I cittadini provenienti da Paesi extracomunitari devono produrre la “*dichiarazione di corrispondenza*” o la “*traduzione giurata*” del titolo di studio, che è stato conseguito nel Paese di origine, rilasciate da Istituzioni italiane presenti nel territorio nazionale o nel Paese di provenienza (es.: consolati o ambasciate italiane, traduttori riconosciuti dai Tribunali italiani).

- titoli abilitativi eventualmente richiesti (es. patenti, abilitazioni)
17. Le graduatorie di priorità per l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni sono redatte sulla base dei parametri di valutazione prefissati dalla deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n°1643 del 04.11.2004 che qui si intende richiamata.
 18. La precedenza è assegnata sulla base del punteggio conseguito. In caso di parità la precedenza è assegnata con riferimento alla minore età anagrafica.
 19. Le variazioni relative alla composizione del nucleo familiare intervenute successivamente alla presentazione della richiesta di inserimento in graduatoria non incideranno sulla posizione del richiedente; di contro incideranno le variazioni dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 5 del D.LGS 297/2003.
 20. Le richieste delle Pubbliche Amministrazioni riferite al possesso di particolari titoli abilitativi saranno evase nel rispetto del titolo richiesto e posseduta.
 21. Gli aventi titolo ad assunzione presso pubblica amministrazione o avvio ad eventuale prova di idoneità presso una pubblica Amministrazione riceveranno comunicazione da parte del Responsabile del Centro per l'Impiego a mezzo posta certificata; in caso di non attivazione della posta certificata e nelle more della stessa, la comunicazione sarà effettuata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 22. I lavoratori avviati a selezione presso una pubblica amministrazione, e non ancora assunti, possono essere avviati anche presso altre amministrazioni ove risultino utilmente collocati in graduatoria.
 23. La pubblica amministrazione provvede alla sostituzione dei candidati che non abbiano risposto alla convocazione, che non abbiano superato le prove selettive o non abbiano accettato l'assunzione in servizio ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, procedendo alla convocazione di ulteriori candidati secondo l'ordine di precedenza fissato dalla graduatoria.
 24. I candidati decadono dalla graduatoria nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione alle prove di idoneità senza giustificato motivo;
 - b) assenza dei requisiti richiesti, anche se intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di adesione al bando;
 - c) rinuncia all'assunzione in servizio senza giustificato motivo.
 26. La pubblica amministrazione comunica al Centro per l'Impiego competente per il territorio ove si trova la sede di lavoro di cui trattasi e ai Centri per l'Impiego competenti per ciascuna persona i nominativi dei lavoratori assunti.
 27. L'amministrazione comunica altresì i nominativi:
 1. di coloro che non hanno accettato l'assunzione in servizio o che non si siano presentati alle prove di idoneità, comunicando gli eventuali motivi giustificativi adottati dall'interessato ed allegando la documentazione comprovante gli stessi;
 2. di coloro che siano risultati inidonei al posto offerto.
 28. Nei casi di mancata presentazione alle eventuali prove di idoneità o di rinuncia all'assunzione in servizio senza giustificato motivo, ovvero di reiterate dimissioni durante il periodo di prova, il Centro per l'Impiego dispone la perdita dello stato di disoccupazione delle persone domiciliate nel proprio ambito territoriale di competenza e registrate nel proprio elenco anagrafico.
 29. Per reiterate dimissioni durante il periodo di prova, si precisa che:
 - a) la sanzione della perdita dello stato di disoccupazione viene applicata al terzo recesso volontario da parte del lavoratore;
 - b) la reiterazione massima consentita va riferita all'anno solare;
 - c) ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, per reiterate dimissioni durante il periodo di prova, non rilevano quelle intervenute per giusta causa.
 30. Le persone avviate a selezione che, a seguito della convocazione da parte dell'Ente, non si presentano alle prove di idoneità o rinunciano all'assunzione presso l'Ente, pur avendo superato la prova di idoneità, senza giustificato motivo:

- non possono partecipare per un periodo di 6 mesi a successive selezioni presso lo stesso Centro per l'Impiego e presso tutti gli altri Centri per l'Impiego della Regione (anche dietro trasferimento di domicilio)
- perdono lo "stato di disoccupazione" di cui al D. Lgs. 297/02 - se in possesso - e non possono sottoscrivere per un periodo di 4 mesi una nuova dichiarazione di immediata disponibilità di cui al D. Lgs. 297/02 presso lo stesso Centro per l'Impiego e presso tutti i Centri per l'Impiego della Regione (anche dietro trasferimento di domicilio)

31. La valutazione del giustificato motivo, presentato dalla persona interessata all'Ente, viene effettuata a seguito di istruttoria da parte dell'Ufficio del C.P.I., dal Dirigente del Settore, con specifico atto di determinazione dell'accoglimento oppure dell'applicazione delle penalizzazioni sopra indicate trascorsi 10 giorni dalla ricezione della comunicazione con raccomandata R/R del relativo provvedimento all'interessato.

32. Per giustificato motivo, opportunamente documentato, si intende:

- ragioni soggettive quali malattia, infortunio, servizio militare di leva, servizio civile, maternità solo per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, compreso eventuale periodo di astensione anticipata autorizzato da Direzione Provinciale Lavoro), condizione di maternità/paternità nel 1° anno di vita del figlio/a;
- mancato rispetto da parte dell'Ente del termine per la convocazione alla eventuale prova di idoneità (20 giorni dalla comunicazione dei nominativi dal C.P.I.) o del termine per lo svolgimento della prova di idoneità (entro il mese successivo dalla comunicazione dei nominativi dal C.P.I.);
- avere in corso o avere accettato, al momento della convocazione per la prova di idoneità o della comunicazione dell'assunzione, un diverso rapporto di lavoro, iniziato comunque successivamente all'avviso pubblico.

33. Esclusivamente per le graduatorie non formulate alla data del 31.12.2009 in ragione delle difficoltà di istituzione della nuova Provincia e della confluenza e riaccorpamento dei dati del Centro per l'Impiego di Canosa si dispone che la procedura sia avviata esclusivamente in caso di presentazione di richiesta da parte di una Pubblica Amministrazione e con i termini tutti in precedenza indicati ridotti alla metà.



Tutto quanto sopra premesso e precisato,

PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE

1. Di approvare la disciplina per l'approvazione delle graduatorie ex art. 16 della legge 56/1987 per l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, in premessa riportata;
2. Di stabilire che l'applicazione della presente disciplina ai Centri per l'Impiego della Provincia Barletta-Andria-Trani a far data dall'esecutività della presente deliberazione;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimenti ai Centri per l'Impiego tutti del territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani, incaricando i relativi responsabili e referenti per l'applicazione della disciplina in esso riportata;
4. Di assicurare al presente provvedimento la massima pubblicità anche a mezzo pubblicazione sul sito web della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Con votazione unanime e palese

LA GIUNTA PROVINCIALE

Udita la relazione del'Assessore Pompeo Camero e condivisa la proposta;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Politiche Attive del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione della Provincia di Barletta Andria Trani, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che la presente proposta di deliberazione non comporta variazione di entrata o impegno di spesa e quindi non necessita di parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanziario della Provincia di Barletta Andria Trani, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 16 L. 56/87 "Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni per l'assunzione con qualifiche, per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvo gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

Visto l'art. 35 - comma 1, lettera b - del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 1 - comma 2 - D.P.R. n. 442/00 "Regolamento di semplificazione del procedimento del collocamento ordinario"

Visto il D. Lgs. n. 297 del 19.12.2002, modificativo e correttivo del D. Lgs. n. 181 del 21.4.2000;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate quale parti integranti e sostanziali, di approvare la proposta di deliberazione come sopra articolata e che nel presente dispositivo si intende così integralmente riportata e trascritta:

1. Di approvare la disciplina per l'approvazione delle graduatorie ex art. 16 della legge 56/1987 per l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, in premessa riportata;
2. Di stabilire che l'applicazione della presente disciplina ai Centri per l'Impiego della Provincia Barletta-Andria-Trani a far data dall'esecutività della presente deliberazione;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimenti ai Centri per l'Impiego tutti del territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani, incaricando i relativi responsabili e referenti per l'applicazione della disciplina in esso riportata;
4. Di assicurare al presente provvedimento la massima pubblicità anche a mezzo pubblicazione sul sito web della Provincia di Barletta-Andria-Trani.


Con successiva e separata votazione, resa all'unanimità, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, a sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/00.

Delibera n. 109 del 15 07. 2010

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore
Politiche Attive del Lavoro, Formazione
Professionale e P.I.

Il Responsabile del Settore Finanziario



Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Il sottoscritto Vice-Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia conforme della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 16 LUG. 2010 al 31 LUG. 2010 ex art. 124, comma 1, del dlgs.18/08/2000, n. 267;
- che è trasmessa in elenco con foglio n. in data ai sigg. capigruppo consiliari ex art. 125, del dlgs.18/08/2000, n. 267.

Andria, 16 LUG. 2010

Il Vice-Segretario Generale



dott.ssa Annalisa CAMPOSEO

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

- Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. Art. 134, comma 3, del D Lgs. 18/08/2000, n. 267

Andria, 15 LUG. 2010

Per collazione





Il Vice-Segretario Generale


dott.ssa Annalisa CAMPOSEO